

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. Lgs 117/2017 e art. 26 D. Lgs 10572018

Statuto dell'organizzazione di volontariato *Associazione animalista A-MICI di Trino ODV*

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice civile e al D. Lgs n.117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato denominata **Associazione animalista A-MICI di Trino ODV**, siglabile **A-MICI di Trino ODV**.
2. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Trino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza e con le modalità previste al successivo art. 14.

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:

- promuovere l'amore ed il rispetto dell'ambiente e di tutti i suoi abitanti, compresi gli animali la cui presenza garantisce un giusto equilibrio dell'ecosistema,
- diffondere i principi dell'animalismo e del rispetto per ogni forma di vita, con particolare riferimento ai gatti.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione degli scopi di cui al precedente art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività d'interesse generale:

b) interventi e prestazioni sanitarie,

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge

28 marzo 2003 n. 53 e successive modifiche nonché le attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa,

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con l'esclusione della attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e d'interesse generali di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017,

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo,

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

- attività di tutela, assistenza e cura dei gatti liberi, senza padrone e presenti nelle colonie sorte spontaneamente nel comune di Trino
- prevenzione di ogni forma di randagismo ricorrendo alla sterilizzazione veterinaria sia dei maschi che femmine in età fertile, d'intesa sia con il servizio veterinario pubblico che attraverso la collaborazione di studi veterinari privati
- adozione di gatti e controllo periodico del buon andamento del loro inserimento presso gli affidatari, siano essi persone fisiche o comunità
- lotta e repressione di ogni forma di abbandono, di violenza e di sfruttamento dei gatti anche attraverso forme di collaborazione diretta ed indiretta con tutte le forze di polizia incaricate a questo specifico compito
- collaborazione con il comune di Trino nell'attività di censimento delle colonie feline, anche al fine della loro stabilizzazione
- gestione in proprio di servizi atti a facilitare la diffusione della presenza di gatti sia in ambiente familiare che comunitario
- realizzazione e gestione di strutture protette atte ad accogliere temporaneamente gatti maltrattati, feriti o vittime d'incidenti stradali
- organizzazione di riunioni, seminari, convegni sul tema del benessere animale, con particolare riferimento ai gatti
- diffusione di materiale informativo, sia proprio che esterno, relativo alla presenza di gatti in ambito familiare e comunitario
- raccolta di fondi e di tutto il materiale necessario all'alimentazione dei gatti liberi, senza padrone e di colonia
- formazione dei volontari allo svolgimento di tutte le attività svolte dall'ODV
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica con campagne d'informazione sul benessere animale, contro ogni forma di violenza, di maltrattamento, di sfruttamento e di abbandono di animali.

Tutte le attività sopra esposte vengono svolte nei limiti delle disponibilità

economiche dell'ODV e con la collaborazione volontaria che i soci riescono a garantire. L'applicazione di tali limiti può comportare l'interruzione momentanea di talune attività e prestazioni senza che questo modifichi in alcun modo gli scopi e le finalità dell'ODV.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti (*soci*) in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività d'interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.LGS 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e messa in approvazione nel corso della prima Assemblea dei soci convocata, previo regolare inserimento dell'argomento nell'odg.
5. Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
8. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
9. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. Le modalità di selezione di eventuali lavoratori dipendenti, la scelta delle prestazioni richieste ai lavoratori autonomi sono di competenza del consiglio direttivo.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno di proprietà dell'ODV
- b) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV
- c) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti (*soci*)
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali

e) attività di raccolta fondi effettuata secondo quanto disposto all'art. 7 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs 117/2017 comprese quelle derivanti da attività secondarie e strumentali purchè debitamente autorizzate e svolte con le modalità previste al comma 4, art. 3 del presente statuto.

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio il 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Odv almeno dieci giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Il numero di soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che si riconoscono nelle finalità espresse nel presente statuto.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto al recesso così come previsto dal successivo art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che condividono le finalità perseguite. I soci volontari, oltre ai requisiti di cui al comma precedente si impegnano a svolgere in modo continuativo le attività d'interesse generale svolte dall'associazione. L'ammissione a nuovo socio non può essere negata in base a motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato contenente l'impegno del richiedente di attenersi al presente statuto e di condividere i principi che hanno ispirato la nascita dell'associazione, nonché ad impegnarsi a versare la quota associativa annua con le modalità scelte dall'Assemblea dei soci. Le domande presentate per diventare socio dovranno contenere in modo esplicito una dichiarazione del richiedente che attesti di non aver subito condanne per maltrattamento, sfruttamento o abbandono di animali,

reati previsti all'art. 544-ter del codice penale e ritenuti ostativi per l'iscrizione all'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica agli interessati l'ammissione e si fa carico di registrare il nuovo socio nell'apposito libro dopo che lo stesso avrà versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a) con la comunicazione scritta di recesso,
 - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi e le finalità dell'ODV, ivi compresa la condanna in primo grado di giudizio per reati contro gli animali quali l'abbandono, lo sfruttamento, il maltrattamento
 - c) per il mancato pagamento della quota associativa.
6. il Consiglio Direttivo, prima di procedere all'esclusione di un socio, deve contestargli per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.
7. La decadenza dalla qualifica di socio è deliberata dall'Assemblea e comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno della ODV sia all'esterno per designazione o delega
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In particolare i soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi
 - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto
 - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo

i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali,
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita

Art. 8
Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV
 - a) l'Assemblea dei soci
 - b) il Consiglio Direttivo
 - c) il Presidente

Art. 9
Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ogni associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro socio conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di tre associati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica e telematica con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima, ad almeno ventiquattro ore di distanza una dall'altra.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e dovranno essere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritti al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro

- responsabilità i membri del Consiglio direttivo non votano.
2. Le delibere dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per approvare il bilancio, entro il mese di aprile
 4. L'Assemblea ordinaria:
 - approva il bilancio e le relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017
 - discute e approva i programmi d'attività
 - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti,
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti attingendo eventualmente dalle graduatorie dei non eletti
 - approva eventuali regolamenti interni e le loro variazioni,
 - delibera sulla quota associativa annuale e su eventuali contributi straordinari,
 - delibera sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del Consiglio direttivo di esclusione da soci
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
 - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati,
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi dell'ODV stessa
 - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto
 - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
 5. Le delibere assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto con le modalità di cui all'art. 9 comma 8 del presente statuto

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste al precedente art. 9.
2. Lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio avviene con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza in proprio o per delega dei due terzi e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12 **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di quattro mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del codice civile
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliegendo Consiglio Direttivo
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in particolare ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea ordinaria provvede alla surroga mediante elezione.
6. In caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite l'elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea,
 - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
 - c) delibera sulle domande dei nuovi soci,
 - d) delibera sull'esclusione dei soci,
 - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annuali per i soci ed eventuali contributi straordinari,
 - f) autorizza la liquidazione dei rimborsi per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, e liquidate con le modalità previste all'art. 3 dello Statuto,
 - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV,
 - h) nomina al proprio interno il coordinatore tecnico valutando le auto candidature sulla base delle conoscenze ed esperienze. Il coordinatore tecnico è responsabile delle attività a beneficio dei gatti liberi, senza

padrone e di colonia che l'Associazione segue. Ne cura la progettazione e l'organizzazione, assegnando ai volontari le attività da svolgere. E' il referente degli studi e delle cliniche veterinarie a cui l'Associazione si rivolge, sia che operino in convenzione o che vengano utilizzate a seconda delle esigenze dei singoli gatti.

i) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità ed in presenza di deliberazioni da effettuare, oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei consiglieri.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica o telematica almeno quattro giorni prima e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta. Il Consiglio Direttivo delibera anche in assenza di convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri.
12. I verbali delle sedute del consiglio direttivo, redatti da un membro del consiglio direttivo e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità la deliberazione s'intende non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura le attuazioni delle delibere del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso d'assenza o d'impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente
4. In caso d'urgenza assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari che dovranno essere esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, delle norme nazionali e regionali in materia.

IL PRESIDENTE
P.L. M